

DELIBERAZIONE N. 483 DEL 18 MARZO 2009

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO – DDL Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative.

PREMESSO

- che la Regione Campania, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale n.3/2001, sottopone la materia dell'ordinamento sportivo alla potestà legislativa concorrente;
- che la Regione, nell'ambito delle competenze in materia di promozione e valorizzazione dello sport, promuove in esecuzione delle ll. rr. 12/12/1979, n° 42, 3/08/1982, n° 46 e successive modifiche ed integrazioni, le attività finalizzate alla promozione e sviluppo dello sport nell'ambito di un chiaro progetto socio-educativo e formativo per avvicinare sempre più i ragazzi alla pratica degli sport escludendo finalità lucrative;
- che in questo scenario l'impiantistica sportiva assume un peso determinante, soprattutto se si pensa a come l'educazione motoria e fisica occupi una collocazione di primo piano nella formazione e nella crescita dei giovani;
- che alla luce di ciò, v'è necessità di avviare un'intensa azione di programmazione tesa al rafforzamento del patrimonio di infrastrutture e attrezzature sportive sull'intero territorio regionale in grado di assicurare nel medio periodo la presenza di spazi in cui siano offerti condizioni particolari dove, giovani, bambini in età prescolare, persone anziane e meno abbienti possano vivere momenti di aggregazione sociale oltre a seguire attività motorie e programmi di educazione fisica e sportiva adatti ai loro bisogni;

CONSIDERATA

- la necessità di adottare una nuova legge regionale, che regoli la materia della promozione e del sostegno dello sport regionale, dando anche seguito, in tal modo, al significativo confronto con le parti sociali interessate;

VISTO

- l'allegato schema di disegno di legge, avente ad oggetto "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative", corredato della relazione tecnica e di quella finanziaria;
- il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso con nota n. 1428/UDCP/GAB/UL del 17.03.2009;
- l'art. 117 della Costituzione;

RITENUTO

- di dover trasmettere il suddetto disegno di legge al Consiglio regionale, proponendone l'approvazione;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva, che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'allegato disegno di legge, con annesse relazioni tecnico e finanziaria, avente ad oggetto: "Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative";
- di inviare il presente disegno di legge al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza, nonché alle AA.GG.CC. Gabinetto del Presidente, Assistenza Sociale, Bilancio Ragioneria e Tributi e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino



REGIONE CAMPANIA

Disegno di Legge

“Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative”

TITOLO I

Principi generali

Capo I – Finalità e funzioni della Regione Campania

Art. 1 Principi

Art. 2 Finalità ed obiettivi

Art. 3 Funzioni della Regione Campania in materia di sport

Art. 4 Funzioni delegate alle autonomie locali

Art. 5 Strumenti di programmazione e coordinamento

Art. 6 Piano regionale per lo sport

Art. 7 Linee operative annuali

Art. 8 Sistema Informativo regionale per lo sport (S.I.SPORT Campania)

Art. 9 Osservatorio regionale per lo sport

Art. 10 Comitato Tecnico Regionale per lo sport

Art. 11 Albo Regionale delle associazioni sportive

TITOLO II

Sostegno all' impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività sportive

Art. 12 Contributi e finanziamenti

Art. 13 Convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri istituti di credito, altre forme di finanziamento

Art. 14 Vincolo di destinazione

Art. 15 Impianti sportivi senza rilevanza economica

Art. 16 Modalità di affidamento

Art. 17 Convenzioni

TITOLO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Capo I – Gli operatori sportivi

Art. 18 Qualificazione degli operatori

Capo II – Tutela della salute

Art. 19 Tutela della salute dei praticanti

Art. 20 Attività antidoping

TITOLO IV

Istituzione degli albi dei maestri di sci , delle guide alpine e delle guide vulcanologiche

Capo I Maestri di sci

Art. 21 Albo regionale campano dei maestri di sci

Art. 22 Commissioni di valutazione

Art. 23 Collegio regionale campano dei maestri di sci

Art. 24 Maestri di sci stranieri

Art. 25 Scuole di sci ed aree sciistiche

Capo II Guide alpine, guide vulcanologiche , accompagnatori di media montagna

Art. 26 Albo regionale campano delle guide alpine

Art. 27 Commissioni di valutazione

Art. 28 Organi del collegio regionale campano delle guide alpine

Art. 29 Accompagnatori di media montagna

Art. 30 Scuole di alpinismo

Capo III Guide vulcanologiche

Art. 31 Guide vulcanologiche

Art. 32 Commissioni di valutazione

Art. 33 Collegio regionale campano delle guide vulcanologiche

Titolo V Disposizioni di attuazione, transitorie , abrogative e finanziarie

Art. 34 Albi Regionali

Art. 35 Norme Transitorie

Art. 36 Abrogazioni

Art. 37 Disposizioni Finanziarie

Art. 38 Entrata in vigore

TITOLO I

Principi generali

Capo 1

- Finalità e funzioni della Regione Campania -

Art. 1

Principi

1. La Regione Campania, in armonia con i principi della Costituzione Italiana, della Costituzione europea, della “Carta Europea dello Sport” e del Codice europeo d’Etica Sportiva del Consiglio d’Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorio-sportive agonistiche, ricreative e educative, volta ad assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini ed il pieno e completo sviluppo della loro personalità nonché volta a concorrere alla tutela della salute dei singoli e alla prevenzione dalle malattie. Riconosce alla cultura dello sport e alla sua pratica un ruolo preminente per la formazione educativa dei consociati, per la costruzione di un sentimento d’integrazione e d’appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla tolleranza, il rispetto reciproco e delle regole di convivenza civile.

Art. 2

Finalità ed obiettivi

1. La Regione Campania persegue, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie, educative e ricreative per garantire i bisogni individuali, collettivi, e assicurare pari opportunità, anche di genere;
 - b) l’accesso dei soggetti svantaggiati, e in particolare modo, dei soggetti diversamente abili, alle attività motorio-sportive, educative e ricreative, assumendo tali attività quali preminenti strumenti di integrazione sociale;
 - c) il sostegno della pratica sportiva, educativa, ricreativa e agonistica, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e contrasto ai fenomeni di emarginazione e di devianza giovanile nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;

- d) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività sportive;
- e) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti, pubblici e privati;
- f) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali, ed economiche, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi di valorizzazione e tutela del patrimonio sociale, naturalistico ed ambientale del territorio regionale;
- g) la conoscenza delle realtà ed identità culturali delle altre regioni e dei paesi stranieri mediante l'adozione di progetti che prevedano, in condizioni di reciprocità con le altre regioni italiane o con i paesi stranieri ospitanti, l'accoglienza di giovani che praticano l'attività sportiva;
- h) la costituzione di Scuole sportive di eccellenza anche promovendo la stipula di intese ed accordi fra i soggetti pubblici o privati interessati o forme di coordinamento ed interazione tra l'avviamento alla pratica sportiva scolastica educativa e la formazione sportiva a tutti i livelli ;
- i) l'adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e gestione delle opere;
- l) il rafforzamento della cultura e della pratica sportiva anche al fine di promuovere l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive con finalità d'attrazione e promozione del territorio;
- m) la diffusione e il sostegno della pratica agonistica dello sport fino ai massimi livelli; in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e sue articolazioni regionali, il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e sue articolazioni regionali, le federazioni e le associazioni sportive nazionali da essi riconosciute e loro articolazioni regionali
- n) la diffusione e il sostegno della pratica dello sport agonistico e promozionale per le persone con disabilità e della pratica dello sport educativo e promozionale scolastico;
- o) l'emersione dal sommerso dei lavoratori del settore sportivo nel rispetto dei principi fondamentali definiti dalla legislazione dello Stato, delle normative fiscali, tributarie e contributive.

Art. 3

Funzioni della Regione Campania in materia di Sport

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, in particolare, la Regione :

- a) coordina gli interventi e le attività stabilite annualmente nelle Linee Operative della Giunta di cui all'articolo 7.
- b) individua gli impianti sportivi da valorizzare e realizzare, programmando, di concerto con le autonomie locali e gli assessorati regionali competenti, gli interventi volti all'utilizzo di spazi e strutture destinate all'attività sportiva. A tal fine ricerca ed attrae le risorse e i finanziamenti necessari, pubblici o privati, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto ;
- c) stipula convenzioni con l'amministrazione giudiziaria e penitenziaria e con le competenti Autorità militari per consentire l'utilizzo sociale delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari;
- d) in accordo con il Ministero della Giustizia, sottoscrive convenzioni per favorire l'esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali ;
- e) programma ed organizza percorsi di sostegno e di orientamento nel mondo del lavoro in favore di coloro praticano l'attività sportiva agonistica mediante la stipula di appositi accordi con le Università e le organizzazioni sindacali rappresentative del mondo del lavoro e dell'impresa;
- f) sostiene lo sviluppo delle professionalità degli operatori sportivi, definendo e programmando, con le Università, con il C.O.N.I. e il C.I.P. e i loro comitati regionali, con i comitati regionali delle singole federazioni sportive, il loro aggiornamento e la loro qualificazione tecnica; sostiene, inoltre, la formazione, il reinserimento e la continuità professionale per gli atleti campani che hanno conseguito risultati sportivi d'eccellenza;
- g) costituisce sul suo territorio la nascita di Scuole Sportive d'Eccellenza ;
- h) stipula intese ed accordi con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport regionale o nazionale, per la tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
- i) stipula accordi ed intese con gli Enti Locali, le Istituzioni Scolastiche, le Università, il terzo settore, le Forze dell'Ordine, le istituzioni militari e penitenziarie e, più in generale, con tutti i soggetti, pubblici e privati e dell'associazionismo, ivi anche sprovvisi di personalità

giuridica.

l) stipula accordi ed intese con l'Amministrazione scolastica regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dello sport scolastico;

m) organizza e coordina scambi, di giovani praticanti sportivi, con le altre regioni d'Italia e con i Paesi della Comunità Europea e dell'area del Mediterraneo con il fine di sviluppare la solidarietà e la consapevolezza della cittadinanza italiana ed Europea ed accrescere la conoscenza dei popoli dell'area del Mediterraneo;

n) disciplina le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali.

2. Per il compimento delle attività e delle azioni di cui al comma 1 la Regione Campania opera con il più ampio coinvolgimento degli Enti Locali, dei privati e del terzo settore e dell'associazionismo in genere.
3. La Regione Campania, al fine di promuovere lo sviluppo integrato del territorio della regione, garantisce il coordinamento delle politiche e degli interventi per lo sport mediante il coordinamento e la qualificazione, ai diversi livelli, delle attività di programmazione, d'indirizzo, di monitoraggio e di controllo.

Art. 4

Funzioni delegate alle Autonomie Locali

1. Le Province e i Comuni concorrono alla definizione del Piano regionale dello Sport e delle Linee operative annuali ed alla programmazione degli interventi regionali mediante il Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Le Province, di concerto con i Comuni, nel rispetto del Piano Regionale, in particolare:
 - a) elaborano il piano annuale Provinciale per lo sviluppo delle attività sportive e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti sul territorio provinciale;
 - b) programmano e coordinano, a livello istituzionale ed associativo, sedi di confronto tra i Comuni e le Organizzazioni sportive;
 - c) predispongono, di concerto con i Comuni e su impulso delle associazioni sportive, i programmi provinciali per l'impiantistica sportiva;
 - d) coordinano la rilevazione e l'elaborazione dei dati trasmessi dai comuni al sistema

informativo sportivo di cui all'articolo 8 e unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale al competente ufficio della regione;

e) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull' Albo Provinciale delle associazioni sportive.

3. I Comuni, singoli o associati , in particolare:

a) elaborano il piano annuale comunale per lo sviluppo delle attività sportive e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti sul territorio provinciale;

b) adottano iniziative volte a favorire la pratica sportiva;

c) favoriscono la realizzazione di impianti di interesse comunale e l'utilizzo degli spazi urbani per fini sportivi;

d) vigilano sulla regolare gestione degli impianti sportivi;

e) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva in coerenza con il piano regionale, provinciale, e le linee operative annuali;

f) di concerto con la Provincia, collaborano alla predisposizione dei programmi provinciali per l'impiantistica sportiva;

g) raccolgono i dati relativi al sistema informativo e li trasmettono con cadenza semestrale , alle Province, al sistema informativo ed all'osservatorio regionale per lo sport;

h) curano la tenuta ed esercitano la vigilanza sull' Albo Comunale delle associazioni sportive;

i) promuovono forme di collaborazione con le istituzioni pubbliche e in particolare con le istituzioni scolastiche.

Art. 5

Strumenti di programmazione e coordinamento

1. Sono strumenti di programmazione e coordinamento dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport :

a) il Piano regionale dello sport di cui all'articolo 6;

b) le Linee operative di cui all'articolo 7 ;

c) il sistema informativo regionale per lo Sport di cui all'articolo 8

-

Art. 6

Piano Regionale per lo Sport

1. La Regione, con cadenza triennale, approva il Piano Regionale dello Sport sentito il Consiglio delle Autonomie Locali ed il Comitato Tecnico Regionale dello Sport ed assunto il parere della competente Commissione consiliare reso ai sensi della legge regionale n. 17 del 2005.
2. Il Piano regionale dello Sport, in particolare, stabilisce:
 - a) le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti di intervento;
 - b) l'individuazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del Piano Regionale dello Sport;
 - c) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali provinciali e comunali;
 - d) i criteri e gli indirizzi per la progettazione, realizzazione e localizzazione degli impianti sportivi, con particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione, all'utilizzo delle energie alternative ed all'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - e) i criteri e gli indirizzi per la valorizzazione, la ristrutturazione ed il recupero degli impianti sportivi dismessi o inutilizzati;
 - f) i criteri e gli indirizzi volti a promuovere la costituzione di scuole sportive di eccellenza, di norma localizzate presso gli istituti scolastici pubblici o privati; e le forme di cooperazione volte ad arricchire ed integrare la programmazione scolastica di attività sportive anche agonistiche in orari pomeridiani;
 - g) i criteri e le modalità di concessione, erogazione e revoca dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro beneficio previsto dalla presente legge;
 - h) la programmazione delle attività di formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità riconosciute;
 - l) i necessari raccordi con il piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive;
 - m) la programmazione degli interventi a regia regionale.

Art. 7

Linee operative annuali

1. Le linee operative annuali , approvate dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre di ciascun anno , in particolare , definiscono:

- a) l'analisi del fabbisogno e la programmazione degli interventi da attuare anche avvalendosi dell'attività di ricerca, di monitoraggio, di costruzione e di gestione di banche dati e reti informative nel settore dello sport previsto dal sistema informativo regionale per lo sport (S.I.Sport Campania) di cui all'articolo 8;
- b) l'individuazione, in conformità con il Piano regionale dello Sport, delle tipologie di manifestazioni, eventi e altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale, europea ed internazionale da sostenere finanziariamente;
- c) la pianificazione dell'attività preliminare all'esecuzione e alla valorizzazione degli impianti sportivi,
- d) la previsione d'attuazione delle misure di sostegno e di promozione della cooperazione interistituzionale, di sviluppo della professionalità degli operatori del settore dello sport;
- e) l'ammontare massimo dei finanziamenti e dei contributi ammissibili per ciascuna tipologia di intervento previsto dall'articolo 12 e le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze.

Art. 8

Sistema Informativo regionale per lo sport (S.I.Sport Campania)

- 1. La Regione istituisce e coordina, di intesa con le province e con la collaborazione dei comuni, il sistema informativo regionale per lo sport (S.I. Sport Campania),
- 2. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale per lo sport di cui all'articolo 10, definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a consentire una compiuta analisi del fabbisogno ed una adeguata programmazione degli interventi da attuare nonché a fornire tempestive informazioni sulla spesa e sulla realizzazione e sull'utilizzo della impiantistica sportiva presente sul

territorio. Con il medesimo atto sono definite le procedure di trasmissione dei dati alle province, all'osservatorio regionale, al comitato tecnico regionale ed agli uffici regionali competenti.

3. Il sistema mira a sostenere un efficiente utilizzo delle risorse ed a coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle diverse tipologie di intervento.

5. I comuni hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema informativo e di trasmetterli, con cadenza almeno semestrale, secondo le modalità previste al comma 2.

6. Le province coordinano, su scala provinciale, la rilevazione e la elaborazione dei dati trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale al competente settore della giunta regionale.

Art. 9

Osservatorio Regionale per lo Sport

1. È istituito l'Osservatorio Regionale permanente per lo Sport con compiti di ausilio delle strutture regionali per l'analisi e l'esame dei dati del sistema informativo regionale e di concorso nel monitoraggio dell'attuazione del piano regionale e delle linee operative annuali.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la struttura, la composizione e le forme di coordinamento con il competente settore della giunta regionale, il comitato tecnico regionale ed il sistema informativo regionale.

3. L'Osservatorio relaziona periodicamente sulla sua attività agli organismi di cui al comma 2 ed alle province.

Art. 10

Comitato Tecnico Regionale per lo Sport

1. È istituito il Comitato Tecnico Regionale per lo Sport con compiti consultivi e di collaborazione con gli uffici competenti. In particolare il comitato, sulla base dei dati del sistema informativo e sentito l'osservatorio regionale, elabora proposte e fornisce pareri per la redazione del piano regionale e delle linee operative annuali regionali nonché su ogni altra questione al comitato sottoposta dai competenti uffici regionali.

2. La struttura, la composizione, il funzionamento e i rapporti con i competenti uffici regionali e gli organismi di cui agli articoli 8 e 9 sono definiti con provvedimento di Giunta Regionale.

3. Il Comitato è composto da non più di 5 esperti con comprovata esperienza tecnica, scientifica e professionale in materia di sport. I componenti sono nominati dal Presidente della Giunta Regionale su designazione della giunta regionale . Il Comitato resta in carica per la durata di ciascuna legislatura e si riunisce almeno una volta al mese ed i suoi componenti vi partecipano a titolo gratuito.

Art.11

Albo Regionale delle associazioni sportive

1. Nel rispetto dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è istituito l'Albo Regionale delle associazioni sportive suddiviso in parti separate in ragione delle specifiche finalità ed attività associative.
2. Costituiscono requisiti minimi per l'iscrizione all'albo:
 - a) almeno una sede nel territorio regionale
 - b) uno statuto improntato ai criteri di democraticità e dal quale risulti che l'associazione persegue esclusivamente finalità sportive;
 - c) la previsione di norme statutarie che stabiliscono l'adeguamento dei regolamenti della associazione alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge antidoping n. 376 del 2000;
 - d) non aver subito a carico dei propri associati , nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, sanzioni o condanne per doping da parte delle autorità competenti ;
 - e) assenza di finalità di lucro;
 - f) per le associazioni a carattere regionale la presenza territoriale con strutture operative in almeno due Province della Campania.
3. Con provvedimento di giunta regionale sono definiti i requisiti per l'iscrizione delle associazioni, in ragione delle specifiche finalità ed attività associative, nelle distinte parti dell'albo regionale, provinciale e comunale.
4. L'albo regionale è tenuto ed è sottoposto alla vigilanza del competente settore della giunta regionale che adotta i provvedimenti di iscrizione e di eventuale cancellazione delle associazioni per il venir meno dei requisiti minimi previsti dal comma 2 nonché provvede alla periodica revisione ed aggiornamento dell'albo.
5. Nel rispetto dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è istituito , presso ciascuna provincia e comune, un albo delle associazioni in possesso dei requisiti minimi previsti dal comma 2 . Il riferimento territoriale di cui alle lettere a) ed f) del comma 2 deve intendersi al territorio provinciale e comunale rispettivamente per gli albi provinciali e comunali.

6. L'iscrizione all'albo regionale, provinciale o comunale costituisce condizione per l'erogazione dei contributi da parte dei rispettivi enti presso cui gli albi sono istituiti.

TITOLO II

Sostegno all'impiantistica sportiva ed alle iniziative ed attività sportive e disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica

Impiantistica sportiva

Art. 12

Contributi

- 1) La Regione Campania, per l'attuazione del Piano regionale dello sport e delle sue articolazioni territoriali provinciali e comunali concede:
 - a) contributi a favore degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane delle università pubbliche, dei comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, dei comitati regionali delle Federazioni Sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico affiliate, per la costruzione, la ristrutturazione e il riutilizzo, di impianti sportivi destinati ad uso pubblico, aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle discipline sportive, a livello agonistico e dilettantistico, e delle attività motorie, con particolare riguardo alle persone con ridotta motricità.
 - b) contributi per l'acquisto di attrezzature e arredamenti sportivi, privilegiando le attività sportive svolte a livello dilettantistico;
 - c) contributi per la contrazione di mutui da parte degli enti locali singoli o associati, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane delle università pubbliche, dei comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP, dei comitati regionali delle Federazioni Sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e delle associazioni o società sportive a carattere dilettantistico affiliate, per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi;
 - d) contributi ai comuni da destinare dalle singole amministrazioni comunali ad enti di

promozione sportiva, associazioni e società sportive regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che praticano lo sport dilettantistico per lo svolgimento delle rispettive attività e per l'impiego del tempo libero;

- e) contributi in favore delle Province, dei Comuni o dei Consorzi tra Enti locali, delle Comunità montane, Enti di promozione sportiva, dei comitati regionali delle Federazioni sportive, nonché di Istituzioni, Associazioni, Sodalizi per manifestazioni sportive di interesse e rilevanza regionale;
 - f) contributi in conto capitale agli enti locali finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, all'ampliamento e al completamento degli impianti e delle attrezzature sportive degli istituti scolastici. I comuni, al fine di favorire la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività sportive, consentono agli istituti scolastici l'uso delle attrezzature e degli impianti sportivi nella loro disponibilità e agevolano l'utilizzo di quelli privati mediante apposite convenzioni.
 - g) contributi per la costituzione di Scuole sportive di eccellenza e l'attuazione delle intese e degli accordi fra i soggetti pubblici o privati o delle modalità di coordinamento ed interazione tra la l'avviamento alla pratica sportiva scolastica educativa e la formazione sportiva a tutti i livelli volte alla costituzione di dette scuole.
 - h) contributi per la realizzazione di progetti che prevedano, in condizioni di reciprocità con le altre regioni italiane o con i paesi stranieri ospitanti, l'accoglienza di giovani che praticano l'attività sportiva;
2. La Regione Campania provvede , altresì, alla concessione di contributi o finanziamenti volti al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2.
3. La Regione Campania, nella concessione dei contributi previsti :
- a) indirizza l'erogazione dei contributi medesimi in favore di iniziative, sia di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, che di realizzazione di nuovi impianti, ed incentiva forme di partecipazione pubblico-privata del tipo della finanza di progetto o della concessione di costruzione e gestione.
 - b) favorisce la nascita di Scuole Sportive di Eccellenza, localizzate preferibilmente presso scuole medie o superiori per sviluppare, di concerto con le stesse scuole e con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, programmi comuni di collaborazione e integrazione delle attività volte a promuovere l'impegno e la pratica sportiva dei bambini e dei giovani del territorio anche orientata al conseguimento di risultati sportivi di eccellenza.

4. L'ammontare massimo dei contributi e le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione e di liquidazione e di erogazione delle somme, sono annualmente stabilite, per ciascuna tipologia di intervento, nelle linee operative annuali regionali.

Art. 13

Convenzioni con l'Istituto di Credito Sportivo o con altri istituti di credito, altre forme di finanziamento

- 1) La Regione Campania può stipulare con l'Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare la concessione di mutui agevolati per gli interventi, le azioni e le attività previste dalla presente legge e, per i medesimi interventi, azioni ed attività può concedere contributi in conto interesse in favore di soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 12..
- 2) L'ammontare massimo del contributo previsto dal comma 1 e le modalità di presentazione e valutazione delle istanze, nonché le modalità di assegnazione e di liquidazione e di erogazione delle somme, sono annualmente stabilite nelle linee operative annuali regionali.

Art. 14

Vincolo di destinazione

- 1) Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva aperta al pubblico.
- 2) La Regione Campania, in coerenza con il Piano regionale dello sport e con le linee operative annuali, può autorizzare, con provvedimento del dirigente del settore sport, il mutamento della specifica destinazione degli impianti laddove sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa o diversa esigenza di utilizzazione dell'impianto intervenuta.

Articolo 15

Impianti sportivi senza rilevanza economica

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25, e 26 della legge 27 dicembre 2002, n.

289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dai medesimi enti , al fine di valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo e senza finalità di lucro.

2. Sono equiparati agli impianti di cui al comma 1 gli impianti sportivi senza rilevanza economica nella disponibilità degli enti locali per almeno 15 anni e realizzati per un uso prevalentemente sportivo nonché attrezzati per una o più attività sportive da esercitare anche a livello agonistico.

3. L'affidamento della gestione assicura un uso degli impianti sportivi improntata alla massima fruibilità da parte dei cittadini, delle associazioni, delle società sportive, delle federazioni, degli enti di promozione sportiva e delle scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.

Articolo 16

Modalità di affidamento

1. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi di cui all'articolo 15 ne affidano la gestione in via preferenziale, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali in possesso dei requisiti e costituite nelle forme previste dall'articolo 90 , commi 17, 18 , 18 bis, 18 ter della legge n. 289 del 2002 che garantiscono:

a) l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;

b) l'esperienza nel settore, il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori utilizzati, nonché la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e l'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

c)la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.

2. Ai fini dell'affidamento della gestione prevista dal comma 1, gli enti pubblici territoriali assumono l'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati.

3. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni poste dal comma 1, avviene in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati che consentono:

- a) la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione tenendo conto anche della previa indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

4.Gli enti pubblici territoriali possono individuare ulteriori elementi oggettivi e criteri di valutazione dei progetti presentati in aggiunta a quelli previsti dal comma 3, lettera a.

Articolo 17

Convenzioni

1. I rapporti fra ente pubblico territoriale e soggetto gestore dell'impianto individuato ai sensi dell'articolo 16 sono disciplinati da apposita convenzione.

2. La convenzione stabilisce i criteri d'uso dell'impianto, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3. La convenzione specifica la durata massima dell'affidamento in gestione prevedendo criteri di proroga legati agli investimenti che l'associazione affidataria, in accordo con l'Ente pubblico territoriale, si obbliga a destinare alla migliore fruizione ed utilizzo dell'impianto affidato.

4.. La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) salvaguardia dell'impianto sportivo;
- b) rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per

livello e tipo d'utenza;

c) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

5. La convenzione individua le operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi all'utenza.

6. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

7. Il piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; il gestore può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'impianto.

8. Il piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

TITOLO III

Qualificazione e formazione degli operatori sportivi e tutela della salute dei praticanti e degli operatori

Capo I

Gli operatori sportivi

Art. 18

Qualificazione degli operatori

1. Sono considerati Istruttori Qualificati le persone in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero.
2. Sono considerati Istruttori specifici di disciplina le persone in possesso di apposita, corrispondente abilitazione rilasciata dalla Federazione Sportiva nazionale competente, riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. La Regione Campania promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sportivi, dei dirigenti, dei tecnici sportivi, favorendo le iniziative finalizzate ad elevare il loro livello professionale e riservando particolare attenzione alla formazione degli operatori a supporto delle persone diversamente abili o in condizioni di ridotta motricità

Capo II
Tutela della salute

Art. 19
Tutela della salute dei praticanti

1. In tutti gli impianti aperti al pubblico, in cui si praticano attività motorio-sportive dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche a titolo di quote sociali di partecipazione ad associazione sportiva, i corsi e le attività sportivo-ricreative finalizzate al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza continua di un Istruttore Qualificato o di un Istruttore specifico di Disciplina Sportiva.
2. L'Istruttore Qualificato o l'istruttore specifico di disciplina è responsabile dei programmi e delle attività svolte all'interno dell'impianto sportivo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per l'esercizio di:
 - a) programmi scolastici di educazione fisica previsti dal Ministero della pubblica istruzione
 - b) attività agonistiche organizzate dalle federazioni sportive, da enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), le cui responsabilità, per la tutela della salute e della sicurezza degli atleti restano a carico dei soggetti promotori ed organizzatori.
4. Nelle strutture natatorie ad uso pubblico, le attività, compresa la balneazione, i corsi di nuoto, di nuoto sincronizzato, di tuffi, di pallanuoto, di salvamento e di subacquea devono essere svolti alla costante presenza di istruttori in possesso dei relativi brevetti rilasciati dalla competente Federazione Sportiva riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), ed in possesso di abilitazione al primo soccorso.
5. I gestori degli impianti sportivi stipulano adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

Art. 20

- Attività antidoping -

1. La Regione Campania, in armonia con la legge 14 dicembre 2000 n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), onde prevenire l'assunzione da parte dei praticanti e degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, promuove le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive individuando le relative misure nelle Linee Operative annuali per lo sport.
2. Le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, per poter accedere ai contributi devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della citata L. n. 376 del 2000 e che i propri associati o tesserati non hanno subito nei due anni precedenti la richiesta condanne o sanzioni per doping da parte delle autorità competenti.
3. Al riguardo, le società sportive, nonché gli esercenti di impianti sportivi svolgono una capillare attività di informazione all'atto dell'iscrizione. Inoltre la Regione Campania si attiverà con campagne informative e di prevenzione al fine della diffusione, tra i giovani e tra i praticanti in genere, della buona pratica sportiva e dei danni che possono provocare le sostanze dopanti.

Titolo IV

Istituzione degli albi dei maestri di sci, delle guide alpine e delle guide vulcanologiche

Capo I

Art. 21

Albo regionale campano dei maestri di sci

1. Ai sensi della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' istituito l'albo regionale campano dei maestri di sci .
2. L'albo regionale campano dei maestri di sci è tenuto, sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano dei maestri di sci.
3. Possono iscriversi all'albo le persone abilitate all'esercizio della professione di maestro di sci ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 marzo 1991, n. 81, ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge n. 81 del 1991, che intendono esercitare la professione nel territorio della regione Campania. L'esercizio della professione in Campania è subordinato all'iscrizione all'albo regionale campano dei maestri di sci.
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza ai corsi tecnico- didattico-culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami come disciplinati dalla legge n. 81 del 1991.
5. Con provvedimento di giunta regionale, in collaborazione con il collegio regionale campano dei maestri di sci e degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali, sono stabiliti i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per i maestri di sci per la disciplina alpina, per lo sci di fondo , per la pratica dello snowbord e le discipline assimilabili.
6. Con provvedimento del dirigente del settore competente in collaborazione con il collegio regionale campano dei maestri di sci e degli organi tecnici della federazione italiana sport invernali, sono stabilite le modalità di svolgimento e la periodicità dei corsi nonché la periodicità degli esami di abilitazione e di specializzazione.

Art. 22

Commissioni di valutazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, di intesa con il collegio regionale campano dei maestri di sci, nomina i componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici di cui all'articolo 9 della legge n. 81 del 1991, nonché i componenti delle commissioni e sottocommissioni di valutazione degli esami di specializzazione. Le sottocommissioni composte da istruttori nazionali e maestri di sci sono deputate alla valutazione tecnica e didattica dei candidati

Art. 23

Collegio regionale campano dei maestri di sci

1. E' istituito il Collegio regionale campano dei maestri di sci con i compiti e la composizione previste dall'articolo 13 della legge n. 81 del 1991.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 81 del 1991 sono organi del collegio l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, con i compiti e la composizione previste dai commi 2, 3, 4, dell'articolo 13 della legge n. 81 del 1991.
3. Spettano, inoltre, al Consiglio direttivo del consiglio regionale Campano, l'esercizio delle funzioni relative al trasferimento all'albo regionale campano dei maestri di sci già iscritti in altri albi regionali che intendono esercitare la professione nel territorio della regione, nonché l'esercizio delle funzioni inerenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione in regione campania di maestri di sci iscritti in altri albi regionali e l'esercizio delle funzioni relative all'iscrizione all'albo regionale campano dei maestri di sci stranieri.
4. La funzione di vigilanza sugli organi e sulle attività del Collegio regionale e dei suoi organi è rimessa alla Giunta regionale che la esercita mediante il competente settore.
5. Il Collegio regionale campano adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, i rispettivi regolamenti organizzativi e di funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania

Art. 24

Maestri di sci stranieri

1. I maestri di sci stranieri in possesso dei titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali di altre regioni che intendono esercitare la professione nel territorio della regione Campania si iscrivono, nel rispetto dell'articolo 12 della legge n. 81 del 1991, all'albo regionale campano dei maestri di sci.

Art. 25

Scuole di sci ed aree sciistiche

1. Le scuole di sci sono istituite con provvedimento del Collegio regionale campano dei maestri di sci nel rispetto dell'articolo 20 della legge n. 81 del 1991, tenuto conto dell'entità dei flussi di sciatori che utilizzano gli impianti della stazione sciistica ove sono istituite. Dette scuole sono sottoposte alla vigilanza del medesimo collegio che provvede a trasmettere al settore sport della regione Campania i provvedimenti istitutivi e le relazioni annuali sui metodi di insegnamento adottati e sulle attività tecnico – didattiche compiute dalle scuole di sci istituite.
2. Le aree sciistiche della regione Campania sono individuate e delimitate nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e di pianificazione territoriale e urbanistica e, in particolare, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, nonché nel rispetto delle previsioni della legge 24 dicembre 2003, n. 363 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

Capo II

Guide alpine, vulcanologiche, accompagnatori di media montagna

Art. 26

Albo regionale campano delle guide alpine

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, l'albo regionale campano delle guide alpine, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina – maestro di alpinismo, è tenuto, sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano delle guide alpine di cui all'articolo 28.
2. Possono iscriversi all'albo le persone abilitate all'esercizio della professione di guida alpina ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 6 del 1989, ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge n. 6 del 1989, che intendono esercitare la professione nel territorio della regione Campania.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina e le specializzazioni previste dall'articolo 10 della legge n. 6 del 1989 si conseguono mediante la frequenza ai corsi tecnico- didattici e culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami come descritti dalla legge n. 6 del 1989.
4. Con provvedimento di giunta regionale, di intesa con il collegio regionale campano delle guide alpine ed il collegio nazionale delle guide, sono stabiliti i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e di specializzazione per le guide alpine, nei due gradi di aspiranti guide e guide alpine- maestri di alpinismo. Con il medesimo provvedimento l'organizzazione di detti corsi può essere affidata al collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della legge n. 6 del 1989.
5. Con provvedimento del dirigente del settore competente, di intesa con il collegio regionale campano delle guide ed il collegio nazionale delle guide, sono stabilite la periodicità dei corsi nonché la periodicità degli esami di abilitazione e di specializzazione.

Art. 27

Commissioni di valutazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, su proposta del collegio regionale campano delle guide alpine e del collegio nazionale delle guide alpine, nomina i componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di cui all'articolo 7 della legge n. 6 del 1989 o per il conseguimento delle specializzazioni previste dall'articolo 10 della legge n. 6 del 1989. Le sottocommissioni composte da guide alpine – maestri di alpinismo sono deputate alla valutazione tecnica e didattica dei candidati

Art. 28

Organi del collegio regionale campano delle guide alpine.

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 6 del 1989, con i compiti e la composizione ivi previste, sono organi del collegio regionale campano l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente
2. La funzione di vigilanza sugli organi e sulle attività del Collegio regionale campano delle guide alpine e dei suoi organi è rimessa alla Giunta regionale che la esercita mediante il competente settore .
3. Il Collegio regionale campano adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, i rispettivi regolamenti organizzativi e di funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania

Art. 29

Accompagnatori di media montagna

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 6 del 1989 sono iscritti in apposito elenco speciale gli accompagnatori di media montagna, come definiti ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, abilitati all'esercizio della professione nel territorio della regione Campania.
2. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, è tenuto , sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano delle guide alpine.
3. L'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza ai corsi tecnico- didattici e culturali- pratici ed il superamento dei

relativi esami.

4. Con provvedimento di giunta regionale, di intesa con il collegio regionale campano delle guide alpine, sono stabiliti i programmi ed i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per le prove di esame; i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di aggiornamento.

5. Con provvedimento del dirigente del settore competente, di intesa con il collegio regionale campano delle guide alpine, sono stabilite le periodicità dei corsi nonché la periodicità degli esami di abilitazione.

6. L'iscrizione all'elenco speciale regionale abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione Campania.

Art. 30

Scuole di alpinismo

1 Le scuole di alpinismo, ivi comprese le scuole di formazione e di aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna, sono istituite con provvedimento del dirigente del settore sport di intesa con il collegio regionale delle guide alpine.

2 Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 6 del 1989 il Club Alpino Italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori

Capo III

Art. 31

Guide vulcanologiche

E' istituito l'albo regionale campano delle guide vulcanologiche come definite dall'articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.

1. L'albo regionale campano delle guide vulcanologiche è tenuto, sotto la vigilanza della regione che la esercita mediante il competente settore della giunta regionale, dal collegio regionale campano delle guide vulcanologiche di cui all'articolo 33

2. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida vulcanologica si consegue mediante la

frequenza ai corsi tecnico- didattico-culturali- pratici ed il superamento dei relativi esami

3. Possono iscriversi all'albo le persone abilitate all'esercizio della professione in Campania di guida vulcanologica , ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 della legge 2 gennaio 1989,

n.6. L'esercizio della professione in Campania è subordinato all'iscrizione all'albo regionale campano delle guide vulcanologiche.

4. Con provvedimento di giunta regionale, di intesa con il collegio regionale delle guide vulcanologiche ed il collegio regionale delle guide alpine, nonché di intesa con l'Osservatorio vesuviano, sono stabiliti i programmi ed i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri per le prove di esame; i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione nonché i principi ed i criteri che presiedono all'organizzazione dei corsi di aggiornamento.

5. Con provvedimento del dirigente del settore competente, in collaborazione con il collegio regionale campano delle guide vulcanologiche ed il collegio regionale delle guide alpine e l'Osservatorio vesuviano, è stabilita la periodicità degli esami di abilitazione o di aggiornamento.

Art. 32

Commissioni di valutazione

1. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, di intesa con il collegio regionale campano delle guide vulcanologiche ed il collegio regionale campano delle guide alpine e l'Osservatorio vesuviano, nomina i componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici degli esami di abilitazione o di aggiornamento. Le commissioni e le sottocommissioni sono composte, in pari numero, da guide vulcanologiche , guide alpine-maestri di alpinismo e rappresentanti dell'osservatorio vesuviano. Le sottocommissioni sono deputate alla valutazione tecnica e didattica dei candidati.

Art. 33

Collegio regionale campano delle guide vulcanologiche

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide vulcanologiche di cui fanno parte le guide iscritte all'albo della regione , nonché le guide che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità

2. Sono organi del collegio l'assemblea, il consiglio direttivo , il presidente.
3. L'assemblea, formata da tutti i membri del collegio, ha il compito di eleggere il consiglio direttivo, di approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi del collegio, di adottare i regolamenti relativi al funzionamento e all'organizzazione del collegio approvati dalla giunta regionale, di pronunciarsi su ogni questione le venga sottoposta dal collegio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti o nei casi previsti dagli approvati regolamenti.
4. Il consiglio direttivo , composto da rappresentanti eletti fra tutti i membri del collegio nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di funzionamento ed organizzazione del collegio, svolge le funzioni concernenti la tenuta, l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale; la vigilanza sull'esercizio della professione; l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali e con gli organismi regionali e nazionali interessati ai fenomeni vulcanologici, le autorizzazioni all'iscrizione all'albo regionale delle guide vulcanologiche straniere o già iscritte in albo istituito e tenuto da altra regione. La funzione di vigilanza sugli organi e sulle attività del Collegio regionale e dei suoi organi è rimessa alla Giunta regionale che la esercita mediante il competente settore .
5. Il Collegio regionale campano adotta, entro 90 giorni dal suo insediamento, i rispettivi regolamenti organizzativi e di funzionamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Campania

TITOLO V

Disposizioni di attuazione, transitorie, abrogative e finanziarie

Art. 34

Albi regionali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal Capo I del Titolo IV e dal Capo II del Titolo IV si applicano, rispettivamente, le disposizioni della legge 8 marzo 1991, n. 81 e della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Capo III del Titolo IV si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 2 gennaio 1989 n. 6.

Art. 35
Norme transitorie

1. Ai procedimenti relativi alla erogazione di finanziamenti o alla concessione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, sino alla loro definizione, le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
2. Sino alla istituzione del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 123, comma 4 della Costituzione, i compiti ad esso assegnati dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza Permanente Regione- Autonomie Locali della Campania, di cui alla legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.
3. Le convenzioni ad oggetto la gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 15 comma 2 sottoscritte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge continuano a dispiegare la loro efficacia sino al termine di vigenza nelle medesime convenzioni statuite.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni del titolo IV sono iscritti di diritto negli albi professionali previsti dal medesimo titolo i maestri di sci, le guide alpine, le guide vulcanologiche, gli accompagnatori di media montagna, residenti in Campania e già iscritti agli albi professionali nazionali o di altre regioni.
5. In sede di prima attuazione delle disposizioni del titolo IV le assemblee degli iscritti agli albi sono convocate con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Art. 36
Abrogazioni

1. All'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 e la legge regionale 3 agosto 1982, n. 46 ed ogni altra disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

Art. 37
Disposizioni finanziarie

1. In sede di prima attuazione, le risorse finanziarie destinate all'applicazione della presente legge si quantificano in € 5.000.000,00 a valere sulla Unità Previsionale di Base (U.P.B.) n 7.29.65 Cap. 1030 e sulla UPB 7.29.224 Cap. 1040. Per gli anni successivi si provvede

all'appostamento sui medesimi capitoli delle relative risorse finanziarie disposte con leggi di bilancio riferite ai singoli esercizi.

Art. 38

- Entrata in vigore -

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale digitale della Regione Campania ed è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania

DISEGNO DI LEGGE
Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle
attività motorio-ricreative

RELAZIONE TECNICA

Premessa

L'idea conduttrice della legge è quella di una nuova politica dello Sport, ritenuto dalla Regione Campania come un elemento importante e fondamentale della crescita dei giovani, del mantenimento della salute fisica e mentale di tutti i praticanti, della integrazione sociale tra le persone e tra le collettività.

Lo sport è inteso come parte della formazione della persona, insieme con quella scolastica, per una crescita equilibrata tra mente e corpo e per una migliore conoscenza di se stessi e degli altri. E' la possibilità per i cittadini, di ogni classe, religione, cultura e abilità di accedere ad una risorsa tesa al benessere della comunità anche in funzione di una rilevante e rilevabile diminuzione della spesa sanitaria pubblica.

Lo Sport è un diritto al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, per il pieno e completo sviluppo della loro identità, per la tutela della salute e la prevenzione delle malattie, ma è anche un settore economico importante della Regione e del Paese, da promuovere, incoraggiare ed inquadrare correttamente, per la valorizzazione di tutto il mondo produttivo al servizio e connesso allo sport.

Di conseguenza la Regione intende **favorire ed incoraggiare il rapporto tra la formazione scolastica e la formazione sportiva, a tutti i livelli**; intende favorire la pratica sportiva come strumento di prevenzione per contrastare i fenomeni di emarginazione e devianza giovanile, per ridurre il divario sociale e culturale che si registra nel mondo giovanile a livello europeo, nazionale e locale. La Regione vuole garantire l'accesso alle attività motorio-sportive, educative e ricreative anche ai soggetti svantaggiati ed in particolar modo ai soggetti diversamente abili, favorendo, attraverso la pratica sportiva, l'integrazione sociale di tutti i cittadini, l'interazione e lo scambio tra le comunità. Attraverso la pratica sportiva si può favorire il recupero dei minori sottoposti a misure penali, della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale, anche nella prospettiva del loro reinserimento sociale; è necessario, quindi, garantire la presenza e la distribuzione sul territorio di impianti e attrezzature sportive.

La Regione, con l'incentivazione della pratica sportiva, intende promuovere le attività e le iniziative volte a favorire l'integrazione delle **politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche** in un quadro generale di valorizzazione e tutela del patrimonio sociale, naturalistico ed ambientale del territorio regionale. Promuove eventi e manifestazioni volti ad incentivare la cultura e la pratica delle attività sportive con finalità di attrazione e promozione del

territorio, favorendo sinergie tra soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle politiche sportive.

E' necessario infine promuovere **ogni tipo di iniziativa rivolta ai giovani della Regione Campania** che agevoli la pratica sportiva a coloro che vivono situazioni di svantaggio economico e sociale.

L'allegato Disegno di Legge, innovativamente, intende sostenere la pratica agonistica dello sport fino ai massimi livelli in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e le rispettive Federazioni ed Associazioni Sportive da essi riconosciute.

Con questo Disegno di Legge **la Regione Campania si pone all'avanguardia nel nostro Paese, promuovendo, d'intesa con le Istituzioni Scolastiche Regionali, la costituzione di SCUOLE SPORTIVE DI ECCELLENZA**, in cui l'identità del progetto dell'offerta formativa si definisce anche intorno alle specialità agonistiche, scelte in modo che l'obiettivo della attività agonistica possa convivere con quello della formazione di base.

La Regione promuove ed incentiva la realizzazione e la ristrutturazione e/o recupero degli impianti sportivi, semplici, complessi, polifunzionali, favorendo quelli che utilizzino tecnologie tese al **risparmio energetico ed alla utilizzazione di energie alternative**, nonché quelli che prevedano l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'allegato Disegno di Legge prevede il **Piano Regionale per lo Sport** con le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi e i progetti, nonché le risorse finanziarie necessarie per la loro attuazione. Prevede, inoltre, il **Sistema Informativo Regionale per lo Sport (S.I.Sport Campania)**, per la formazione di archivi, data-base di reperimento per la raccolta di fonti e di informazioni in materia, utili per un'analisi e un monitoraggio costante delle attività sportive e di quelle correlate allo sport.

Le Province e i Comuni partecipano attivamente alla definizione dei programmi regionali in materia di sport nelle modalità indicate dalle **Linee Operative Annuali** della Giunta Regionale.

Il Disegno di Legge istituisce **l'Osservatorio Regionale permanente per lo Sport**, con compiti di ausilio delle strutture regionali per l'analisi e l'esame dei dati del Sistema Informativo Regionale e di concorso nel monitoraggio dell'attuazione del Piano Regionale e delle Linee Operative annuali.

Istituisce, poi, il **Comitato Tecnico Regionale per lo Sport** con funzioni consultive e di collaborazione con gli Uffici competenti. In particolare il Comitato elabora proposte e fornisce pareri per la redazione del Piano Regionale e delle

Linee Operative Regionali. È istituito **l'Albo Regionale delle Associazioni Sportive** al fine di una maggiore conoscenza delle realtà sportive del territorio.

Con l'allegato Disegno di Legge, la Regione Campania, tra l'altro, indirizza l'erogazione dei contributi in favore di iniziative, sia di conservazione, miglioramento e messa a norma del patrimonio edilizio sportivo esistente, sia di realizzazione di nuovi impianti ed incentiva forme di partecipazione pubblico-privata del tipo della **Finanza di progetto (project Financing) o della concessione di costruzione e gestione.**

Disegno di Legge

“Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative”

RELAZIONE FINANZIARIA

Premessa

L'idea conduttrice della legge è quella di una nuova politica dello Sport, ritenuto dalla Regione Campania come un elemento importante e fondamentale della crescita dei giovani, del mantenimento della salute fisica e mentale di tutti i praticanti, della integrazione sociale tra le persone e tra le collettività.

Lo sport è inteso come parte della formazione della persona, insieme con quella scolastica, per una crescita equilibrata tra mente e corpo e per una migliore conoscenza di se stessi e degli altri. E' la possibilità per i cittadini, di ogni classe, religione, cultura e abilità di accedere ad una risorsa tesa al benessere della comunità anche in funzione di una rilevante e rilevabile diminuzione della spesa sanitaria pubblica.

Lo Sport è un diritto al mantenimento ed al miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, per il pieno e completo sviluppo della loro identità, per la tutela della salute e la prevenzione delle malattie, ma è anche un settore economico importante della Regione e del Paese, da promuovere, incoraggiare ed inquadrare correttamente, per la valorizzazione di tutto il mondo produttivo al servizio e connesso allo sport.

Di conseguenza la Regione intende **favorire ed incoraggiare il rapporto tra la formazione scolastica e la formazione sportiva, a tutti i livelli**; intende favorire la pratica sportiva come strumento di prevenzione per contrastare i fenomeni di emarginazione e devianza giovanile, per ridurre il divario sociale e culturale che si registra nel mondo giovanile a livello europeo, nazionale e locale. La Regione vuole garantire l'accesso alle attività motorio-sportive, educative e ricreative anche ai soggetti svantaggiati ed in particolar modo ai soggetti diversamente abili, favorendo, attraverso la pratica sportiva, l'integrazione sociale di tutti i cittadini, l'interazione e lo scambio tra le comunità. Attraverso la pratica sportiva si può favorire il recupero dei minori sottoposti a misure penali, della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale, anche nella prospettiva del loro reinserimento sociale; è necessario, quindi, garantire la presenza e la distribuzione sul territorio di impianti e attrezzature sportive.

La Regione, con l'incentivazione della pratica sportiva, intende promuovere le attività e le iniziative volte a favorire l'integrazione delle **politiche sportive con**

quelle turistiche, culturali ed economiche in un quadro generale di valorizzazione e tutela del patrimonio sociale, naturalistico ed ambientale del territorio regionale. Promuove eventi e manifestazioni volti ad incentivare la cultura e la pratica delle attività sportive con finalità di attrazione e promozione del territorio, favorendo sinergie tra soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle politiche sportive.

E' necessario infine promuovere **ogni tipo di iniziativa rivolta ai giovani della Regione Campania** che agevoli la pratica sportiva a coloro che vivono situazioni di svantaggio economico e sociale.

Quantificazione delle risorse

Per far fronte agli articolati interventi previsti dalla legge, si reputa necessario uno stanziamento di € 5.000.000,00.

Agli oneri della legge, così quantificati, si farà fronte con risorse assegnate in termini di competenza e cassa con l'UPB 7.29.65 cap. 1030 e con l'UPB 7.29.224 cap. 1040 del redigendo Bilancio 2010.